



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



FLASH nr. 32 – 2016

- Legittimo il concorsone a vice sovrintendente
- Valutazione di periodi riscattati, ricongiunti o computati risultanti contemporanei al servizio già utile a pensione
- Modalità di ingresso nel ruolo agenti della polizia di stato
- Illegittimo il licenziamento per insubordinazione del lavoratore che cura attività personali nell'orario di lavoro
- Mobilità del personale "Giubileo della Misericordia"

Legittimo il concorsone a vice sovrintendente

Il Consiglio di Stato ha emanato l'ennesima pronuncia sulla validità del concorsone a vice sovrintendente. Si tratta della Sentenza 01120/2016 del 21 marzo 2016.

Il ricorso era partito da un ulteriore gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato che, avendo partecipato a precedenti concorsi interni per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente e avendo conseguito l'idoneità, chiedevano il risarcimento del danno, previo annullamento del bando di concorso, per titoli di servizio a 7.563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia, prot. n. 333-b/12.O.5.13/12796 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/33bis in data 23/12/2013 e di altri atti conseguenti e presupposti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – con la sentenza del 10 marzo 2015 n. 3957, respingeva il suddetto ricorso, ritenendolo inammissibile, per una parte, e infondato



con specifico riferimento alla pretesa principale dei ricorrenti, che, avendo conseguito l' idoneità in precedenti concorsi interni per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente, invocavano l'applicazione, al caso di specie, del principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie rispetto alla indizione di un nuovo concorso.

Il Consiglio di Stato, in sede di Appello, ha confermato la Sentenza del TAR Lazio rilevando, sulla scorta di consolidati principi giurisprudenziali e della normativa processuale di riferimento (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sezione V, n. 5459/2015, n. 5400/2015 e n. 1350 del 2014; Sez. IV, Sez. IV, n. 363 del 2015; Ad. plen. nn. 5 del 2015, 9 del 2014 e 1 del 2003, cui si rinvia a mente degli artt. 74 e 88, co.2, lett. d), c.p.a.), una pluralità di cause di inammissibilità degli appelli.

In particolare, in relazione alle censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione per la indizione del nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie, l'Alto Consesso Amministrativo ha chiarito che, secondo la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato, le disposizioni dell' art. 4, commi 3 e 4, del d.l. n. 101, del 2013, convertito nella legge n. 125 del 2013 e le conformi indicazioni interpretative delle norme preesistenti già stabilite dalla citata sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, si applicano solo alle procedure concorsuali previste all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, le quali si riferiscono esclusivamente alla "assunzione" nelle pubbliche amministrazioni e prevedono procedure concorsuali che devono garantire, in misura adeguata, l'accesso dall'esterno oltre alle altre condizioni previste dal comma 3 dello stesso art. 35, in conformità ai principi del pubblico concorso.

E' quindi evidente che le proroghe delle graduatorie vigenti, i principi di diritto e le successive disposizioni legislative che prevedono la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie vigenti in luogo della indizione del concorso, salvo esplicita motivazione, non sono automaticamente applicabili alle selezioni per le progressioni di carriera all'interno delle pubbliche amministrazioni, ancorché esse siano organizzate in forma concorsuale.

In aggiunta, i giudici osservano che, anche volendo sostenere il diverso orientamento che ritiene applicabile in termini di principio la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie, oltre i limiti delle procedure concorsuali di cui al richiamato art. 35, relativo ai pubblici concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, la esclusione della applicabilità dei suddetti principi in tema di scorrimento delle graduatorie, sarebbe confermata anche in questo caso sulla base dei chiari criteri fissati dalla Adunanza Plenaria nella richiamata sentenza n. 14.

Detta decisione stabilisce che la previsione legislativa della necessaria periodicità delle procedure concorsuali, esclude l'applicabilità del principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie.

La necessaria periodicità del concorso in questione è intrinseca alla logica stessa di una procedura selettiva applicata alle progressioni di carriera su basi di merito, le quali devono (per la logica e la ratio che le ispira e per rispetto del principio di parità di trattamento) restare aperte alla platea dei potenziali candidati, mano a mano che maturino le anzianità secondo una periodicità regolare.

Proprio in base alla sua necessaria periodicità il concorso è sottratto anche all'obbligo di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 35, comma 4.

Anche questo aspetto, dunque, esclude l'applicabilità dei principi di diritto di cui si

discute ed in particolare delle disposizioni dell'art 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013, che si riferiscono esclusivamente a nuove procedure concorsuali che richiedono l'autorizzazione ai sensi del medesimo articolo 35, comma 4.

Alle stesse conclusioni conduce, peraltro, anche l'esame puntuale e letterale della normativa che disciplina a regime le modalità di svolgimento del concorso prevista dall'articolo 2 del d.lgs. n. 53 del 28 febbraio 2001 che, al comma 1, prevede la ripartizione dei posti mediante percentuali volte ad equilibrare e contemperare la valutazione dell'anzianità con quella del merito e al comma 5 prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie solo per compensare le vacanze tra le due quote fino alla data di inizio del corso di formazione.

Infatti all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 53 già citato, le lettere a) e b) prescrivono che la provvista dei posti disponibili da ciascuna lettera considerata sia calcolata e ripartita "ogni anno".

E' chiaro che il computo e la ripartizione annuale dei posti sconta almeno la previsione che lo svolgimento del concorso sia almeno di norma annuale e comunque periodico. Sulla base della richiamata sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 14 il carattere periodico del concorso esclude o quanto meno riduce al minimo l'obbligo di motivazione per la indizione del concorso. La stessa sentenza precisa, infatti, che la motivazione in tali casi può essere limitata al richiamo delle norme che prescrivono la periodicità, potendosi considerare ridondante una ulteriore motivazione, fa applicazione di questo principio allo stesso caso al suo esame.

Il comma 5 del citato art. 2 prevede, inoltre, una specifica e ben delimitata modalità di scorrimento delle graduatorie degli idonei in relazione alla necessità di compensare le vacanze tra le due quote previste dal comma 1, lettere a) e b), che è possibile solo fino all'inizio del corso di formazione. Anche questo elemento testuale e il limite temporale che esso fissa tende ad escludere altre forme di scorrimento delle medesime graduatorie.

Respinte anche le censure di illegittimità del bando di concorso per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 227/2012 convertito dalla legge 12/2013, sotto il profilo che sarebbe stato violato l'obbligo di adottare procedure semplificate nonché il divieto di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, il Consiglio di Stato rileva che la norma di cui all'art. 2, comma 5, lett. b), consente esclusivamente procedure e modalità concorsuali semplificate e non lo scorrimento delle graduatorie, che non è in nessun modo contemplato dal testo normativo.

E' comunque del tutto evidente che le procedure previste dal bando sono semplificate rispetto a quelle ordinarie. Tale dato è riconosciuto dagli stessi ricorrenti in primo grado e attuali appellanti che, in altre parti del ricorso in primo grado hanno proposto specifiche censure (riproposte in appello e considerate inammissibili al precedente punto 9.) che criticano le modalità previste dal bando di concorso per eccesso di semplificazione rispetto ai parametri del pubblico concorso e al principio meritocratico che ispira la disciplina della specifica procedura in questione.

Parimenti infondata è considerata la censura relativa alla violazione del divieto di maggiori oneri dal momento che con la espressione "nuovi o maggiori oneri" si intende far riferimento al parametro costituito dagli oneri già contemplati in bilancio

nella determinazione delle poste di bilancio "a legislazione vigente". Gli oneri di un concorso previsto come necessario e periodico dalla legislazione vigente sono già inclusi nelle ordinarie poste di bilancio, sicché l'espressione "senza nuovi o maggiori oneri" nell'economia della norma in questione sta a significare che la semplificazione non può avvenire con maggiori oneri rispetto allo svolgimento ordinario del medesimo concorso secondo la disciplina legislativa previgente (come ad esempio potrebbe avvenire adottando modalità rapide ma particolarmente costose).

Valutazione di periodi riscattati, ricongiunti o computati risultanti contemporanei al servizio già utile a pensione

Ci è stato chiesto cosa succede se si procede al riscatto o alla valorizzazione a fini previdenziali di periodi che pur essendo riscattabili, sono contemporanei a periodi di servizio già utili ai fini pensionistici.

La soluzione è nel messaggio Inps n. 6659 del 30 ottobre 2015 con il quale sono stati forniti chiarimenti riguardanti la modalità di inserimento nelle rispettive posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, dei periodi riconosciuti con e senza onere, i cui provvedimenti sono divenuti definitivi, per il decorso dei termini previsti, ma che per la loro collocazione temporale risultano contemporanei a periodi di servizio già utili a pensione.

Poiché, in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza non è ammessa la valutazione di periodi contemporanei, è stato stabilito che nel caso in cui il periodo valorizzato risulti contemporaneo ad altro servizio già utile ed il provvedimento sia immutabile per decorrenza dei termini, i periodi già riscattati o ricongiunti o comunque valorizzati, implementeranno la posizione assicurativa del pubblico dipendente intervenendo fittiziamente sulle maggiorazioni di servizio.

In particolare, sul periodo valorizzato tramite riscatto, ricongiunzione, computo etc., sarà attribuita una maggiorazione del servizio secondo quantità fissa corrispondente al periodo oggetto di sovrapposizione. Detta maggiorazione sarà utile solo ai fini della misura e non del diritto a pensione.

E' stato anche precisato che tale modalità di implementazione della posizione assicurativa dovrà essere adottata sia per i periodi determinati con provvedimenti emessi dalle sedi Inps sia per i periodi determinati con provvedimenti emessi per competenza dalle Amministrazioni Statali, prima del subentro dell'INPS.

Modalità di ingresso nel ruolo agenti della polizia di stato

Ci vengono chiesti chiarimenti sulla futura articolazione delle procedure di immissione nel ruolo iniziale della Polizia di Stato.

Al riguardo facciamo presente che, grazie all'impegno del Siulp, dal 2016 e per sempre i concorsi saranno così articolati:

2016: 50% riservati ai VFP e 50% ai civili;

2017: 30% per i VFP e 70% per i civili;

2018: 20% per i VFP e 80% per i civili.

E' di tutta evidenza che dal 2018, e per sempre, i concorsi saranno sempre destinati per l'80% ai civili e il 20% ai VFP.

Il primo concorso che rispetterà questa nuova modalità dovrebbe essere bandito a settembre di quest'anno con la previsione del 50% ai civili e 50% ai VFP e dovrebbe essere di circa 500 posti.

Illegittimo il licenziamento per insubordinazione del lavoratore che cura attività personali nell'orario di lavoro

La sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza numero 8236/2016 depositata il 26 aprile 2016, ha chiarito che curare attività personali durante l'orario di lavoro non può considerarsi come insubordinazione, giacché tale ultima nozione è circoscritta ai casi di rifiuto di ottemperare a una direttiva o a un ordine, giustificato e legittimo.

Il giudice del merito, invece, aveva fondato il proprio giudizio di gravità della condotta, fondamentale, per valutare la proporzionalità della sanzione all'illecito, solo sul rilievo secondo il quale il lavoratore avrebbe posto in essere proprio una forma di insubordinazione.

Secondo la Suprema Corte, risultava trascurata la necessaria analisi del caso concreto, prendendo in considerazione la durata dell'allontanamento dal posto di lavoro, i tempi e i modi con i quali l'operazione era stata svolta, la natura effettiva delle attrezzature utilizzate e la concreta necessità che esse richiedessero un addestramento.

Ammissibile, quindi, è stato giudicato il ricorso del dipendente avverso la pronuncia della Corte di appello che si era limitata a convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, senza procedere agli accertamenti idonei, eventualmente, a sancirne l'illegittimità.

Si legge nella motivazione della sentenza: "La Corte [territoriale], infatti, in primo luogo fonda il proprio giudizio di gravità sul rilievo secondo il quale la condotta ascritta al lavoratore costituirebbe una forma di insubordinazione; osserva, quindi, che destinare il tempo retribuito dal datore di lavoro e i beni aziendali a scopi personali rappresenta una sorta di appropriazione indebita e che l'utilizzo di una macchina, riguardo alla quale non si è ricevuta adeguata formazione, costituisce fonte (potenziale) di gravi pericoli e di ingenti danni. E', tuttavia, evidente che, nella specie, non si è verificata, né risulta contestata, alcuna condotta che possa considerarsi come insubordinazione, la cui nozione è ristretta, in ogni ambito, alla condotta di chi rifiuti di ottemperare ad una direttiva o ad un ordine, giustificato e legittimo, di svolgere una diversa attività o un diverso compito. Ed è ancora evidente che la Corte territoriale ha posto a fondamento della valutazione di gravità rilievi di portata generale, disgiunti da una pur necessaria analisi del caso concreto e, in particolare, trascurando di fare oggetto di esame la durata del contestato abbandono del posto di lavoro, i tempi e le modalità dell'operazione in corso, la natura della macchina e di ogni altra attrezzatura impiegata per scopi personali, la conseguente ed effettiva necessità di uno specifico addestramento su di essa come l'entità del rischio collegato ad un uso non appropriato".

In definitiva, risulta omesso nella sentenza impugnata ogni specifico riferimento ai profili oggettivi e fattuali dell'episodio oggetto di addebito disciplinare, essendosi dalla Corte territoriale specificamente indagato solo l'aspetto soggettivo rappresentato dal fatto che il lavoratore aveva già ricevuto nei due anni precedenti quattro contestazioni, tre delle quali seguite da sanzione".

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Mobilità del personale "Giubileo della Misericordia"

Riportiamo il testo della circolare, della Direzione Centrale per le Risorse Umane, nr. N.333-D/9807 dello scorso 8 agosto

La legge 22 gennaio 2016, n. 9, recante "misure urgenti per interventi nel territorio, all'art. 7, dispone, al fine di corrispondere alle esigenze di tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica connesse allo svolgimento del Giubileo e in deroga a quanto previsto dall'art.55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n.335, fatto salvo l'art. 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n.335, che il personale del ruolo assistenti e agenti possa inoltrare istanza di trasferimento, anche se non abbia maturato il requisito della permanenza ininterrotta di quattro anni nella stessa sede di servizio.

La modifica normativa in parola è strettamente connessa allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, che come noto terminerà il prossimo 26 novembre, pertanto fino al termine del predetto evento tutto il personale del ruolo assistenti ed agenti potrà inoltrare istanza di trasferimento a prescindere dal requisito della permanenza ininterrotta di quattro anni nella stessa sede di servizio.

In previsione dell'immissione in ruolo del 196° corso di formazione per allievi agenti della polizia di stato, questa direzione centrale effettuerà una movimentazione di personale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato con decorrenza novembre p.v. tenendo conto della modifica normativa illustrata in premessa.

Al fine di corrispondere in modo puntuale alle esigenze di servizio e alle legittime aspettative del personale, si rileva la necessità che i dipendenti appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato interessati inoltrino tempestivamente domanda entro e non oltre il 13.09.2016. Le predette istanze dovranno essere presentate agli uffici e reparti di appartenenza, i quali, a loro volta, dovranno farle pervenire, con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il 20.09.2016, al Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti, significando che le istanze inviate in data successiva, non saranno oggetto, in nessun caso, di valutazione per i suindicati movimenti, ma inserite in graduatoria per quelli successivi. Parimenti si comunica che il personale che dovesse perdere interesse ad ottenere il movimento richiesto dovrà tempestivamente presentare le domande di revoca entro e non oltre il 3.10.2016.

Il contenuto della presente, dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza di tutto il personale del ruolo in parola anche se assente a qualsiasi titolo.

Le comunicazioni relative alle istanze presentate, dovranno essere inviate solo ed esclusivamente, tramite il servizio di messaggistica certificata.



Sportello Siulp: consulenza on line

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA **TASSI**

Numero Verde **800 754445** www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP****



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148
• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2001 e n. 100/2002/2007 del R.D. 10/3/2002, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo decorato con "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, offre ad ampio raggio diverse tipologie di finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti Consob del quinto. Prestiti con delega di pagamento. Prestiti personali presso la clientela, opera anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis SpA, Acea SpA, Santander Consumer (UK) SpA, Compas SpA, Bk, Banca (Gruppo) SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.